



Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D

Proposta di Direttiva

Position Paper

Maggio 2023

Abstract

Il 23 febbraio 2022, la Commissione ha pubblicato una Proposta di Direttiva *relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità* (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D*), al fine di contribuire a un elevato livello di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e di rispetto dei diritti umani.

A tal proposito, la Commissione propone, anzitutto, di introdurre un **dovere di diligenza (*due diligence*)** in capo alle imprese inerente agli impatti negativi su diritti umani e ambiente, generati durante l'intero ciclo di vita della produzione, dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue controllate e delle catene del valore cui partecipa. Il processo di attuazione di questo dovere si articola in sei fasi. Al generale dovere di diligenza in capo alle società, viene affiancato uno specifico **dovere di sollecitudine degli amministratori (*duty of care*)** che, nell'agire nell'interesse della società, devono tenere conto delle questioni di sostenibilità nelle decisioni che prendono, comprese le conseguenze per diritti umani e ambiente. Infine, viene delineato un **sistema di *enforcement*** imperniato sul coinvolgimento di autorità nazionali di controllo incaricate di vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi di *due diligence* e su un regime di responsabilità civile delle società per i danni derivanti dal mancato rispetto dei predetti obblighi.

Nel documento si ripercorrono le principali tappe che hanno portato alla presentazione della Proposta, sintetizzandone i contenuti ed evidenziandone i profili più critici.



Abstract	1
1. Inquadramento della Proposta	3
2. Sintesi della Proposta	6
2.1 Oggetto e ambito di applicazione	7
2.2 Obblighi di <i>due diligence</i>	8
2.3 Misure di <i>enforcement</i>	11
2.4 Lotta ai cambiamenti climatici e <i>duty of care</i> degli amministratori	12
2.5 Disposizioni finali	12
3. Principali criticità della Proposta	13
3.1 Profili applicativi	13
i) Soglie: dipendenti, fatturato e settori <i>ad alto impatto</i>	14
ii) Catena del valore	15
iii) Imprese finanziarie	16
iv) Convenzioni internazionali	17
v) PMI	18
3.2 Profili di <i>enforcement</i> : ruolo delle autorità di controllo e responsabilità civile	20
i) Ruolo delle autorità di controllo	20
ii) Responsabilità civile	21
3.3 Profili di <i>corporate governance</i> : lotta ai cambiamenti climatici e doveri degli amministratori	22
i) Lotta ai cambiamenti climatici	22
ii) Remunerazioni e doveri degli amministratori	25

1. Inquadramento della Proposta

Tra l'ottobre 2020 e il febbraio 2021, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla Corporate governance sostenibile (d'ora in avanti, Consultazione).

L'iniziativa si è inserita nel solco del Piano d'azione per la finanza sostenibile¹ e della comunicazione sul Green Deal Europeo², che hanno affermato l'importanza di integrare maggiormente la sostenibilità nella *governance* societaria. Ciò significa orientare le imprese a prendere in considerazione l'impatto delle proprie attività sulle dimensioni ambientale e sociale e a concentrarsi sulla creazione di valore a lungo termine, invece che sui risultati finanziari a breve termine.

Invero, il quadro normativo europeo aveva già promosso questo approccio anzitutto con la disciplina sulla comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, di cui alla Direttiva 2014/95/UE (c.d. *Non financial reporting directive* - NFRD). La NFRD aveva posto in capo alle imprese con più di 500 dipendenti che rientrano tra gli enti di interesse pubblico l'obbligo di pubblicare una dichiarazione contenente informazioni relative all'incidenza di fattori non finanziari sull'attività d'impresa e agli impatti dell'attività d'impresa su aspetti ambientali, sociali e diritti umani. Nel contesto di rafforzamento della sostenibilità dell'attività d'impresa, questa disciplina è stata di recente modificata dalla Direttiva 2022/2462/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (c.d. *Corporate sustainability reporting directive* - CSRD), che ha esteso l'ambito di applicazione a tutte le società di grandi dimensioni e a tutte le società quotate, incluse le PMI; ha ampliato il novero delle informazioni che devono essere rese, compresi gli effetti negativi correlati alla catena del valore; ha previsto la certificazione obbligatoria delle informazioni comunicate e, al fine di renderle maggiormente standardizzate, ha conferito alla Commissione il compito di adottare atti delegati per stabilire standard obbligatori di rendicontazione di sostenibilità³.

Nella stessa prospettiva, è venuta a collocarsi anche la revisione della Direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti a opera della Direttiva 2017/828/UE (c.d. *Shareholder rights directive* II - SHRD II), volta a incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e ad aumentare

¹ Nel marzo del 2018, la Commissione europea ha pubblicato un *Piano di azione per la finanza sostenibile*, in cui vengono delineate la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

² Nel dicembre del 2019, la Commissione europea ha adottato il *Green Deal europeo*, un pacchetto di iniziative strategiche, in particolare interventi normativi e investimenti, con l'obiettivo di realizzare la transizione verde in ambito europeo e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

³ Il processo di elaborazione degli standard è attualmente in corso ed è rimesso al Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (*European Financial Reporting Advisory Group* - EFRAG). In particolare, tale processo si sta articolando in due fasi: un primo *set* di standard trasversali, che sono già stati definiti e un secondo *set* di standard settoriali e per PMI, attualmente in discussione.

la trasparenza tra società e investitori. In particolare, la SHRD II ha introdotto la nuova disciplina sulle politiche di remunerazione degli amministratori delle società quotate, chiarendo che la stessa deve contribuire agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società, disciplinando l'informazione da fornire sui compensi effettivamente erogati e rafforzando i *diritti di voce* degli azionisti sia sulla politica che sul rapporto sulla remunerazione⁴.

Con il nuovo intervento, la Commissione ha inteso integrare la sostenibilità nella *governance* societaria in modo sistematico, valutando la necessità di prevedere l'elaborazione di una strategia in materia di sostenibilità, compresa una *due diligence* lungo la catena del valore, e di imporre agli amministratori di agire nell'interesse di lungo termine dell'impresa.

In particolare, le misure sottoposte a consultazione sono state fortemente influenzate dai due rapporti che la Commissione ha affidato alla società di consulenza Ernst&Young.

Il primo studio - [Study on due diligence requirements through the supply chain](#) - pubblicato nel febbraio 2020, ha fotografato la normativa esistente e *de jure condendo* in ordine ai processi di *due diligence* preposti all'individuazione, alla prevenzione, alla mitigazione e alla rendicontazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente causati dalle operazioni delle imprese e correlati alle loro catene di fornitura, sviluppando e valutando diverse opzioni di intervento, compresa l'introduzione di un'apposita regolazione a livello europeo. Dal rapporto è emerso che solo un'impresa europea su tre tiene conto dei rischi per le persone e l'ambiente in linea con le regole di comportamento dei principi guida delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e imprese multinazionali ([UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs](#))⁵.

Il secondo studio - [Study on directors' duties and sustainable corporate governance](#) - pubblicato a luglio 2020, si è focalizzato sulla propensione delle imprese europee allo *shot terminism*, individuandone le cause in aspetti chiave del diritto e del governo societario quali doveri degli amministratori e loro responsabilità, composizione e remunerazione del consiglio di amministrazione, integrazione della sostenibilità nella strategia e nel processo decisionale aziendale, coinvolgimento degli *stakeholder*⁶. Il rapporto ha suggerito un intervento regolamentare a livello europeo su tali aspetti per contribuire alla sostenibilità

⁴ La Direttiva ha delegato la Commissione ad adottare orientamenti per standardizzare le informazioni del rapporto sulla remunerazione ma, dopo una consultazione risalente alla primavera del 2019, le linee guida non sono ancora state emanate.

⁵ I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, adottati nel 2011, hanno introdotto per la prima volta la *human rights due diligence*, intendendo per tale un processo per identificare, prevenire, mitigare e spiegare come le imprese gestiscono gli impatti sui diritti umani che causano o contribuiscono a causare.

⁶ Le conclusioni del Rapporto hanno formato oggetto di critiche sia da parte del mondo accademico sia da parte delle imprese.

economica, ambientale e sociale a lungo termine delle imprese europee, anche nell'ottica del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (c.d. [Sustainable Development Goals, SDGs](#))⁷ - e degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici⁸, del 2015.

In parallelo, anche il [Parlamento europeo](#) ha intrapreso due iniziative.

Nel settembre del 2020, è stato presentato il [Rapporto d'iniziativa dell'On. Lara Wolters](#) (SeD, Paesi Bassi), seguito a marzo 2021 da una [Risoluzione](#), concernenti la *due diligence*, con cui è stato raccomandato alla Commissione di presentare una direttiva in materia: definendo i requisiti minimi che consentano alle imprese di individuare e gestire i rischi per diritti umani e ambiente lungo la catena del valore; considerando un ambito applicativo ampio talché includa tutte le imprese europee o stabilite nel territorio dell'Unione europea, incluse quelle finanziarie; adottando un approccio proporzionale per PMI e microimprese; attribuendo agli Stati membri il compito di designare le autorità nazionali incaricate di vigilare sulla corretta attuazione del dovere di *due diligence*, anche con potere di imporre sanzioni, e di istituire una rete europea delle autorità di controllo.

Sempre a settembre del 2020, è stato altresì presentato il [Rapporto d'iniziativa dell'On. Pascal Durand](#) (Renew Europe, Francia) seguito, nel dicembre successivo, da una [Risoluzione](#), concernenti il governo societario sostenibile, con cui la Commissione è stata invitata a: *i*) procedere con la revisione della NFRD, in modo coerente con i Regolamenti sulla tassonomia e sull'informativa non finanziaria connessa alla tassonomia, estendendone l'ambito di applicazione e rafforzandone i contenuti; *ii*) chiarire gli obblighi degli amministratori rispetto alla sostenibilità e al perseguimento degli interessi a lungo termine delle imprese; *iii*) presentare una nuova normativa su dovere di diligenza e obblighi degli amministratori, da far confluire anche in uno strumento legislativo unico, purché collocati in due sezioni separate.

Infine, nella [dichiarazione congiunta](#) di fine dicembre 2021 sulle priorità legislative dell'Unione europea per il 2022, Parlamento, Consiglio e Commissione hanno annoverato la realizzazione di un'economia al servizio delle persone tra gli obiettivi strategici

⁷ Nel 2015, i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno sottoscritto l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, per un totale di 169 'target' o traguardi.

⁸ Nel 2015, nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui l'Unione e gli Stati membri sono parti, è stato siglato l'Accordo di Parigi, cui ha fatto seguito il patto di Glasgow per il clima del 2021, per definire gli impegni necessari a gestire i cambiamenti climatici e a mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5 °C.

fondamentali, impegnandosi a tal fine anche a migliorare il quadro normativo in materia di *governance* societaria sostenibile.

2. Sintesi della Proposta

A valle di questo articolato percorso di analisi e consultazione, il 23 febbraio 2022, la Commissione ha pubblicato una [Proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità](#) (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D*) (d'ora in avanti, *Proposta o Direttiva*) al fine contribuire a un elevato livello di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e di rispetto dei diritti umani.

Secondo la Commissione, infatti, tali obiettivi richiedono il coinvolgimento, non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, *in primis* le imprese, con particolare riferimento a quelle di grandi dimensioni.

A questo proposito, la Commissione propone, anzitutto, di introdurre un **dovere di diligenza** (*due diligence*) in capo alle imprese inerente agli impatti negativi su diritti umani e ambiente, generati durante l'intero ciclo di vita della produzione, dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue controllate e delle catene del valore cui partecipa.

Il **processo di attuazione** di questo dovere comprende le fasi definite dalla [Guida OCSE sul dovere di diligenza per la condotta di impresa responsabile](#)⁹ e si articola in:

- integrazione della diligenza nelle politiche aziendali e predisposizione di una politica che comprenda descrizione dell'approccio della società, codice di condotta per dipendenti e società controllate, descrizione delle procedure predisposte;
- individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali;
- prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e cessazione degli impatti negativi effettivi;

⁹ Il concetto di diligenza in materia di diritti umani, di cui ai Principi guida delle Nazioni unite (v. nota 5) è stato ulteriormente sviluppato dalle [Linee Guida OCSE destinate alle imprese nazionali](#) del 2011, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza anche all'ambiente e alla governance. Nel 2018, l'OCSE ha pubblicato la *Guida sul dovere di diligenza per la condotta di impresa responsabile* per offrire uno supporto pratico per l'implementazione delle LG destinate alle imprese nazionali. Queste ultime sono attualmente in corso di revisione.

- instaurazione e mantenimento di una procedura di reclamo in favore di persone, sindacati, organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, che nutrano un legittimo timore circa i predetti impatti negativi;
- monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza adottate;
- comunicazione su quanto fatto al riguardo.

Al generale dovere di diligenza in capo alle società, viene affiancato uno specifico **dovere di sollecitudine degli amministratori (*duty of care*)** che, nell'agire nell'interesse della società, devono tenere conto delle questioni di sostenibilità nelle decisioni che prendono, comprese le conseguenze per diritti umani e ambiente.

Infine, viene delineato un sistema di **enforcement**, imperniato sul coinvolgimento di autorità nazionali di controllo incaricate di vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi di *due diligence* e su un regime di responsabilità civile delle società per i danni derivanti dal mancato rispetto dei predetti obblighi.

Di seguito, una sintesi delle misure proposte.

2.1 Oggetto e ambito di applicazione

La Proposta ha a oggetto sia gli obblighi di *due diligence* rivolti alle società rispetto agli impatti negativi, effettivi e potenziali, su diritti umani e ambiente¹⁰, delle attività svolte dalle stesse, dalle controllate e, nell'ambito delle catene del valore, da soggetti con cui intrattengono rapporti d'affari, sia la responsabilità derivante dalla violazione dei predetti obblighi (art. 1, par. 1).

Da subito si chiarisce che le nuove norme non possono costituire motivo per ridurre il livello di tutela di diritti umani, ambiente e clima, previsto dalla legislazione degli Stati membri e non pregiudicano l'applicazione degli obblighi previsti da altri atti legislativi dell'Unione nei medesimi ambiti (art. 1, parr. 2-3).

L'ambito soggettivo di applicazione interessa sia le società costituite in conformità con la normativa di uno Stato membro, sia quelle costituite secondo la normativa di un Paese terzo (art. 2):

¹⁰ Si tratta degli impatti negativi su diritti umani e ambiente correlati alle violazioni delle convenzioni internazionali riportati nell'[allegato alla Proposta](#).

- nel primo caso (par. 1), occorre che nell'ultimo esercizio sociale, la società: *i*) abbia avuto una media di oltre 500 dipendenti e oltre 150 milioni di euro di fatturato netto a livello mondiale; oppure *ii*) non raggiunga le predette soglie ma abbia avuto una media di oltre 250 dipendenti e oltre 40 milioni di euro di fatturato netto a livello mondiale, a condizione che almeno il 50% di tale fatturato sia stato realizzato nei settori elencati dalla Proposta (c.d. settori *ad alto impatto*), raggruppabili in tre macrocategorie: manifattura e commercio all'ingrosso di tessuti; produzione e commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e alimentari; estrazione, lavorazione e commercio all'ingrosso di metalli e derivati;
- nel secondo caso (par. 2), occorre che nell'ultimo esercizio sociale la società abbia realizzato: *i*) oltre 150 milioni di euro di fatturato netto nel territorio dell'Unione; oppure *ii*) oltre 40 milioni di euro di fatturato netto nel territorio dell'Unione, a condizione che almeno il 50% del fatturato netto a livello mondiale sia stato generato in uno dei settori *ad alto impatto*. Le società *extra-UE* sono tenute a designare un mandatario (persona fisica o giuridica), stabilito o domiciliato in uno degli Stati membri in cui operano, ai fini delle interlocuzioni con le autorità di controllo (v. *infra*) (art. 16).

In ordine all'ambito applicativo, la Proposta indica altresì i criteri di calcolo per il numero di dipendenti e per l'individuazione dello Stato membro competente a disciplinare gli aspetti contemplati, che è quello in cui la società ha la sede legale (art. 2, parr. 3-4).

Al fine di garantire un'uniforme applicazione, la Proposta contiene un nutrito elenco di definizioni rilevanti (art. 3).

2.2 Obblighi di *due diligence*

La Proposta sancisce il dovere di svolgere un'attività di *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente, nel rispetto delle seguenti fasi (art. 4):

i) Integrare la due diligence nelle politiche aziendali

Oltre a integrare la *due diligence* nelle politiche aziendali, le società devono predisporre una politica apposita, da aggiornare con cadenza annuale, che contenga: a) una descrizione dell'approccio al dovere di diligenza, anche nel lungo periodo; b un codice di condotta, rivolto a dipendenti e società controllate, su regole e principi cui attenersi; c) una descrizione delle procedure di attuazione del dovere di diligenza (art. 5)

ii) Individuare gli impatti negativi su diritti umani e ambiente

Le società devono adottare misure adeguate a identificare impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani e sull'ambiente derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, di quelle delle società controllate e, nell'ambito delle catene del valore, dei propri rapporti d'affari consolidati (art. 6, par. 1).

Fanno eccezione le società che operano nei settori *ad alto impatto*, tenute a individuare soltanto gli impatti negativi gravi attinenti al settore di riferimento (par. 2), e le società finanziarie tenute all'individuazione degli impatti negativi unicamente prima della prestazione del servizio (par. 3).

Ai fini dell'individuazione degli impatti negativi, infine, le società possono avvalersi di informazioni raccolte con la procedura di reclamo (v. *infra*) o mediante consultazione degli *stakeholder* potenzialmente interessati (par. 4).

iii) Prevenire gli impatti negativi potenziali e neutralizzare quelli effettivi

All'attività di individuazione, fa seguito l'adozione da parte delle società di misure adeguate a prevenire gli impatti negativi potenziali (art. 7) e a neutralizzare quelli effettivi (art. 8). Nel perseguimento delle predette finalità, le società sono chiamate a svolgere azioni in larga parte coincidenti:

- dotarsi di un piano di azione (rispettivamente, di prevenzione o correttivo), predisposto in consultazione con gli *stakeholder* e caratterizzato da una scansione temporale ragionevole e ben definita, nonché da indicatori qualitativi e quantitativi per la misurazione dei progressi;
- chiedere ai *partner* commerciali diretti garanzie contrattuali affinché gli stessi: a) rispettino il codice di condotta (e, se necessario, il piano di azione); e b) ottengano, a loro volta, garanzie contrattuali equivalenti dagli altri *partner* che rientrano nella loro catena del valore (c.d. *contractual cascading*). Le garanzie contrattuali devono essere accompagnate da misure di verifica della conformità. Al riguardo, la Proposta prevede che, al fine di agevolare le imprese, la Commissione adotterà orientamenti volti a definire clausole contrattuali tipo (art. 12);
- effettuare gli investimenti necessari alla *compliance* (ad esempio, nei processi di gestione o di produzione e nelle infrastrutture);
- supportare le PMI con cui intrattengono rapporti d'affari consolidati nel rispetto del codice di condotta o del piano di azione;
- collaborare, compatibilmente con il diritto sulla concorrenza, con altri soggetti al fine di migliorare la capacità della società di reagire agli impatti negativi.

Inoltre, nell'ipotesi di impatti negativi effettivi da neutralizzare o mitigare, ciò può avvenire anche mediante il risarcimento a persone o comunità danneggiate, che deve essere proporzionato all'entità dei predetti impatti e al contributo della società alla loro realizzazione.

Laddove gli interventi prescritti non si rivelino sufficienti, le società possono concludere contratti anche con *partner* commerciali indiretti, al fine di indurre gli stessi a rispettare il codice di condotta o il piano di azione. Qualora neppure quest'ultimo tipo di misura sia sufficiente, le società devono astenersi dall'intraprendere nuovi rapporti o prolungare quelli esistenti con il *partner* che rientri nella catena di valore in cui sia stato rilevato l'impatto negativo e, se consentito dalla legge, sospendere temporaneamente i rapporti commerciali oppure, nei casi più gravi, porvi fine.

iv) Istituire e mantenere una procedura di reclamo

La Proposta istituisce una procedura di reclamo a favore di persone colpite o che hanno fondati motivi per ritenere che potrebbero essere colpite, sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori nella catena di valore interessata e organizzazioni della società civile attive nei settori collegati a tale catena di valore, che nutrano legittime preoccupazioni circa gli impatti negativi derivanti dallo svolgimento delle attività della società, delle controllate e nell'ambito della catene di valore (art. 9, par. 1-2).

A tal fine, le società devono predisporre un'apposita procedura di gestione dei reclami, anche nei casi in cui gli stessi vengano considerati infondati, informandone i lavoratori e i sindacati interessati (par. 3). Il reclamo dovrebbe dare luogo a seguiti adeguati e consentire l'avvio delle interlocuzioni con la società (par. 4).

v) Monitorare l'efficacia delle politiche e delle misure adottate

Con cadenza annuale e ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi per ritenere che possano sorgere nuovi rischi, le società devono effettuare una valutazione di attività e misure di *due diligence* proprie, delle controllate e, nell'ambito delle catene del valore, dei soggetti con cui intrattengono rapporti d'affari consolidati. La politica di *due diligence* dovrà essere aggiornata sulla base degli esiti di tale monitoraggio (art. 10).

vi) Rendicontare circa il dovere di diligenza

Le società non soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulle informazioni non finanziarie devono pubblicare sul proprio sito, entro il 30 aprile di ogni anno, una dichiarazione sugli *obblighi di due diligence*, redatta in una lingua comunemente adoperata nell'ambito dei rapporti commerciali internazionali (art. 11). Il contenuto e i criteri di tale dichiarazione sono rimessi a un atto delegato della Commissione (art. 28).

Al fine di supportare le imprese e le autorità degli Stati membri nell'adempimento degli obblighi di *due diligence*, la Commissione - previa consultazione degli Stati membri, degli

stakeholder e di altri organismi europei e internazionali - può emanare delle linee guida, anche dedicate a determinati settori o impatti negativi (art. 13).

Inoltre, gli Stati membri sono chiamati ad adottare misure di accompagnamento quali l'istituzione e la gestione di siti *web*, piattaforme o portali dedicati per informare e assistere le società nelle iniziative di *due diligence*. In proposito, particolare attenzione deve essere prestata alle PMI che rientrano nelle catene del valore, cui possono essere erogati anche sostegni finanziari, compatibilmente con la disciplina sugli aiuti di Stato (art. 14).

2.3 Misure di *enforcement*

Ogni Stato membro deve designare una o più autorità di controllo per vigilare sul rispetto degli obblighi di *due diligence* (art. 17).

Tali autorità devono essere fornite del potere di richiedere informazioni; di svolgere indagini, che possono essere avviate d'ufficio oppure a seguito di segnalazioni circostanziate (art. 18, par. 1-2 e art. 19) e di effettuare ispezioni, anche senza preavviso alla società interessata qualora ciò possa comprometterne l'efficacia (art. 18, par. 3).

Se nello svolgimento dei propri compiti, l'autorità di controllo rileva una violazione, può (art. 18, par 5): *i*) ordinare la cessazione della predetta violazione e, se del caso, l'adozione di provvedimenti correttivi; *ii*) imporre sanzioni pecuniarie, calcolate sulla base del fatturato della società, tenendo in considerazione le iniziative della medesima società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiesti dall'autorità stessa e le altre azioni esperite per prevenire e neutralizzare gli impatti negativi (art. 20); *iii*) adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi e irreparabili

Per agevolare la cooperazione, il coordinamento e l'allineamento, la Proposta prevede l'istituzione di una rete europea delle autorità controllo (art. 21).

Oltre all'attività di *enforcement* delle autorità *de quibus*, la violazione degli obblighi di *due diligence* può comportare l'attivazione della responsabilità civile per danni.

Infatti, la società è responsabile per i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di *due diligence* e se, a seguito di tale inadempienza, si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, neutralizzato o mitigato mediante misure adeguate, e che ha causato danni. Tuttavia, la società che ha adottato specifiche azioni di diligenza non è ritenuta responsabile dei danni causati dalle attività di un partner commerciale indiretto, a meno che fosse irragionevole attendersi che tali azioni fossero adeguate (art. 22, par. 1-2).

Come per l'imposizione delle sanzioni pecuniarie, anche ai fini della valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità, occorre tenere in considerazione le

iniziative della società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiesti dall'autorità di controllo e le altre azioni esperite per gestire gli impatti negativi (par. 2).

Restano ferme le norme dell'Unione europea o nazionali relative agli impatti negativi su diritti umani e ambiente che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla Proposta o che ne prevedono una più rigorosa (par. 4).

2.4 Lotta ai cambiamenti climatici e *duty of care* degli amministratori

La Proposta attribuisce particolare rilievo alla lotta al cambiamento climatico (art. 15). Al riguardo, le società di maggiori dimensioni (*i.e. infra* ed *extra*-UE che superino le soglie più elevate individuate dalla Proposta) devono adottare un piano per assicurare che il modello di *business* e la strategia aziendale siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C. (par. 1). Nel caso in cui il cambiamento climatico venga identificato come un rischio o un impatto primario dell'attività dell'impresa, le società devono includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni (par. 2).

L'adempimento di tali obblighi deve essere tenuto in debita considerazione nella determinazione della remunerazione variabile, laddove la stessa sia correlata al contributo dei singoli amministratori alla strategia aziendale, agli interessi di lungo termine e alla sostenibilità della società (par. 3).

Quest'ultima previsione, unitamente a quelle dedicate ai doveri degli amministratori, più che alla *due diligence*, attengono a profili di *corporate governance*.

In particolare, gli amministratori delle società costituite secondo la legislazione di uno Stato membro, nell'agire nell'interesse della società, devono tenere conto delle questioni di sostenibilità di breve, medio e lungo termine nelle decisioni che prendono, comprese le conseguenze per diritti umani, ambiente e cambiamenti climatici (art. 25, par. 1). Le discipline nazionali in materia di violazione dei doveri degli amministratori dovranno trovare applicazione anche in relazione a questo *duty of care* (par. 2).

Inoltre, gli amministratori sono responsabili di: *i*) predisporre le azioni e la politica di diligenza, tenendo in debita considerazione il contributo di *stakeholder* e organizzazioni della società civile e informando al riguardo il Consiglio di amministrazione; *ii*) adeguare la strategia aziendale per tenere conto degli effetti negativi riscontrati e delle misure adottate.

2.5 Disposizioni finali

La Proposta contempla alcune misure di raccordo con altre normative vigenti.

In primo luogo, per le segnalazioni relative alle violazioni della nuova disciplina e la tutela dei segnalanti, la Proposta prevede l'applicazione della Direttiva 2019/1937/UE c.d. *Whistleblowing* (art. 23), che viene pertanto modificata (art. 27).

In secondo luogo, per gli interventi di sostegno pubblico, la Proposta prevede che le società non devono essere state sanzionate per inadempienza degli obblighi di *due diligence* (art. 24).

La Proposta prevede poi una disciplina sull'entrata in vigore, sul recepimento da parte degli Stati membri e sulla revisione.

In particolare, la Direttiva entrerà in vigore 28 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (art. 31) e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro i due anni successivi (art. 30).

Le nuove disposizioni saranno applicabili alle società di maggiori dimensioni (*i.e. infra ed extra-UE* che superino le soglie più elevate individuate dalla Proposta) due anni dopo l'entrata in vigore della Direttiva; alle altre quattro anni dopo.

Infine, la Commissione dovrà riesaminare la Direttiva trascorsi sette anni dalla sua entrata in vigore, valutando in particolare se: abbassare soglie di dipendenti e fatturato indicate per l'individuazione delle società destinatarie degli obblighi; modificare l'elenco dei settori *ad alto impatto* nonché l'allegato in linea con gli orientamenti internazionali; estendere gli obblighi di *due diligence* anche agli impatti climatici negativi (art. 29).

3. Principali criticità della Proposta

La Proposta è complessa e presenta diverse criticità. Di seguito, si evidenziano quelle rispetto alle quali Confindustria ha presentato un pacchetto di emendamenti nelle more della fase ascendente ancora in corso.

3.1 Profili applicativi

La Proposta concerne gli obblighi di *due diligence* rivolti alle società rispetto agli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, delle attività svolte dalle stesse, dalle controllate e, nell'ambito delle catene del valore, da soggetti con cui intrattengono rapporti d'affari (art. 1, par. 1). Gli impatti negativi sono correlati alle violazioni delle convenzioni internazionali riportati nell'allegato alla Proposta.

i) Soglie: dipendenti, fatturato e settori *ad alto impatto*

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione, la Proposta riguarda sia le società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro (*infra-UE*), sia le società costituite secondo la legislazione di un Paese terzo (*extra-UE*), che superino determinate soglie calcolate sulla base del numero di dipendenti e del fatturato (v. *supra*, par. 2.2).

In ordine al calcolo dei **dipendenti**, si segnala che la Proposta vi include anche il **personale interinale**, che, quindi, verrebbe conteggiato per il raggiungimento delle predette soglie dimensionali (art. 2, par. 3).

Tale previsione appare critica e andrebbe **eliminata**. In proposito, si evidenzia anzitutto che la legislazione italiana assicura già una piena tutela dei diritti di tali lavoratori; anzi, il livello di tutela loro riconosciuto dall'ordinamento nazionale è uno dei più ampi tra le legislazioni dei Paesi UE.

Al di là di tale considerazione, va ricordato che, come regola generale, la legislazione italiana - al pari di quella di altri Stati membri - esclude i lavoratori interinali dalle soglie di calcolo dimensionale. Infatti, il D.lgs. n. 81/2015 sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni stabilisce espressamente che il lavoratore somministrato (o interinale) non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 4).

In ordine al **fatturato**, si rileva che le soglie previste per le società estere sono superiori rispetto a quelle per le società europee: *i.e.* 150 milioni di euro di fatturato all'**interno dell'UE** per le società **extra-UE**; 150 milioni di euro **a livello mondiale** per le **società infra-UE**. Tale circostanza lascia presumere che le società *infra-UE* rientranti nell'ambito della Proposta saranno più piccole rispetto a quelle *extra-UE*. Pertanto, al fine di garantire un **level playing field** fra società *infra* ed *extra-UE*, **il riferimento al fatturato mondiale andrebbe eliminato**.

Le soglie dimensionali, poi, si abbassano per le imprese che realizzano almeno il 50% del proprio fatturato nei **settori** individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lett. b), e definiti ***ad alto impatto***¹¹. L'**elenco** di tali settori **dovrebbe essere rivisto** nel suo complesso.

¹¹ i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature;

ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande;

Infatti, lo stesso, non solo **copre la maggior parte dei settori economici**, ma questi ultimi rappresentano anche quelli più impattati dalle normative ambientali vere e proprie, che stanno operando (e opereranno in futuro) i maggiori sforzi dal punto di vista della sostenibilità (vedi *infra* par. 3.3). Inoltre, l'elenco, oltre ad essere molto ampio, fa **riferimento a tutto ciò che viene prodotto all'interno di uno stesso settore**, indipendentemente dal fatto che il prodotto o il servizio in sé possa avere un impatto elevato sui diritti umani e sull'ambiente.

In questo quadro, una soluzione potrebbe essere rinviare a **successivi atti delegati** della Commissione la selezione dei settori da regolamentare, facendo precedere questa selezione da un piano di lavoro che tenga conto di criteri oggettivi, scientifici e debitamente motivati, del conseguimento degli obiettivi della CSRD nonché del necessario contributo dei portatori di interessi come l'industria, tra cui le PMI, da garantire mediante consultazioni qualificate. La Commissione dovrebbe altresì valutare l'individuazione all'interno dei settori delle diverse fasi della produzione, che presentano rischi significativi per i diritti umani e l'ambiente, oppure distinguere i prodotti più problematici all'interno di un determinato settore.

Tale proposta di lavoro risulta coerente anche con la tempistica immaginata per l'entrata in vigore e la conseguente applicazione della normativa. In particolare, la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro i due anni successivi dalla sua entrata in vigore e le nuove disposizioni saranno applicabili alle società di maggiori dimensioni (*i.e. infra* ed *extra-UE* che superino le soglie più elevate individuate dalla Proposta) due anni dopo tale entrata in vigore, mentre alle altre - quelle appartenenti ai settori *ad alto impatto* - si applicherà quattro anni dopo.

ii) Catena del valore

Gli obblighi di *due diligence* vengono estesi all'**intera catena del valore** (come definita all'art. 3, lett. g)); estensione che, però, amplia in modo sproporzionato la responsabilità delle imprese, rendendo irrealistica l'applicazione delle norme.

iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi).

Per un'impresa, infatti, verificare la correttezza dei comportamenti e il rispetto delle regole lungo l'intera catena del valore, sia a monte (lato fornitori) che a valle (clienti, rivenditori, utilizzatori dei prodotti, ecc.) è, di fatto, impossibile.

Pertanto, per garantire la fattibilità e la possibilità realistica di raggiungere gli obiettivi della Direttiva, le disposizioni dovrebbero essere riferite **esclusivamente** alla **catena di fornitura** e, in particolare, ai fornitori con cui le imprese hanno un **rapporto contrattuale diretto**. Delimitando in questo modo il campo di applicazione, si supererebbero anche le incertezze connesse alla definizione di "*rapporto d'affari consolidato*" (art. 3, lett. f), eccessivamente ampia e soggetta a differenti interpretazioni.

In questo contesto, per facilitare il rispetto delle norme, l'introduzione di un c.d. **sistema a cascata contrattuale** (artt. 7, par. 2, lett. b e 8, par. 3, lett. c) può risultare utile. Si sottolinea, però, l'importanza di definire clausole contrattuali tipo *ex ante* e in tempi utili - possibilmente prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva - in modo da consentire agli operatori di assimilarle e implementarle. A questo proposito, le clausole tipo dovrebbero essere sviluppate in collaborazione con le imprese, anche piccole, che implementeranno tali clausole nelle loro operazioni quotidiane e che hanno l'esperienza contrattuale sulle catene di approvvigionamento.

Inoltre, nella definizione delle clausole tipo, potrebbe essere utile tenere in considerazione anche tutte le azioni intraprese per adempiere alle certificazioni già richieste e possedute dalle PMI per poter operare in filiera (e.g. in termini di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente e tracciabilità dei prodotti).

Pertanto, appare positiva la prevista adozione da parte della Commissione di orientamenti volti a **definire clausole contrattuali tipo**, purché **con il coinvolgimento delle imprese** nonché **tenendo conto** del peso che un eccessivo carico burocratico potrebbe avere sulle **PMI**, in termini di tempo, costo e competenze (v. *infra* v).

iii) Imprese finanziarie

La Proposta **non** prevede il **settore finanziario** tra quelli considerati **ad alto impatto** e sono esclusi specifici obblighi di *due diligence* nell'offerta di servizi finanziari e assicurativi alle imprese clienti.

Nelle intenzioni della Commissione, sarebbe comunque assicurata la più ampia copertura degli effetti negativi effettivi e potenziali sull'ambiente e sui diritti umani qualora le **imprese finanziarie** rientrassero nel **perimetro delle società di dimensioni molto grandi** (con più di 500 dipendenti e con un fatturato mondiale superiore a 150 milioni di euro annui), che sono imprese finanziarie regolamentate (Considerando 22).

Tuttavia, dai successivi lavori in Parlamento e in Consiglio sembrerebbe emergere la volontà di un coinvolgimento più diretto del settore finanziario, lasciando eventualmente a ciascuno

Stato membro la **facoltà di decidere, in fase di recepimento, se includere o meno** nell'ambito di applicazione della Direttiva la **fornitura di servizi finanziari da parte delle imprese finanziarie regolamentate.**

In proposito, assumerebbero particolare rilievo le **modalità di definizione della catena del valore** riferita ai servizi offerti dalle imprese finanziarie. Una definizione troppo ampia determinerebbe un obbligo da parte delle imprese finanziarie di individuare gli eventuali impatti avversi in relazione a tutti i servizi inclusi e offerti alle imprese clienti con cui intrattengono rapporti commerciali consolidati. In tal caso, gli oneri di *due diligence* a carico delle imprese finanziarie presupporrebbero la messa in atto di processi organizzativi complessi, che richiedono l'impiego di tempo e risorse, determinando una potenziale diminuzione dell'offerta.

Per questo motivo, è opportuno che la **due diligence** sia eventualmente **circoscritta alla fase di on-boarding del cliente**, non incidendo anche sulla sottoscrizione di ulteriori contratti (e.g. ulteriori conti, ulteriori prestiti, ecc.) da parte dello stesso cliente.

Inoltre, la **catena del valore** dovrebbe essere **limitata alle attività dei clienti che ricevono i servizi finanziari, solo a livello delle loro operazioni**, escluse le filiazioni. L'adozione di un approccio più ampio potrebbe comportare un obbligo sproporzionato e impraticabile per le imprese finanziarie di garantire la dovuta diligenza a livello delle intere catene del valore a monte e a valle di tutti i clienti, vale a dire su tutti i fornitori e su tutti i clienti di tali fornitori, la cui identità, spesso, non è nota agli istituti finanziari. Tale onere a carico delle imprese finanziarie potrebbe avere ripercussioni negative sull'accesso delle imprese ai finanziamenti.

iv) Convenzioni internazionali

Per qualificare il dovere di diligenza, la Proposta si riferisce agli impatti negativi su diritti umani e ambiente correlati alle **violazioni delle convenzioni internazionali** riportati nell'allegato alla Proposta medesima.

Il rinvio a questo lungo elenco di convenzioni internazionali sui diritti umani-sociali e ambientali appare critico.

Secondo la Proposta (Considerando 25), infatti, la diligenza dovrebbe essere esercitata per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nel predetto allegato, tra cui i vari accordi internazionali sui diritti umani e le convenzioni sui diritti umani e sulle libertà fondamentali (fonte ILO, Nazioni Unite). Si precisa, altresì, che, per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo sui diritti umani anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o a un diritto non elencato espressamente nel suddetto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, purché

la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere agli obblighi di diligenza ai sensi della Direttiva. Lo stesso dicasi per la dimensione ambientale, dovendo il dovere di diligenza comprendere anche gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materie sempre elencate nell'allegato.

La criticità sostanziale di questa impostazione deriva dal fatto che la Proposta, con tale rinvio, **trasferisce direttamente in capo alle imprese una serie di obblighi che hanno come destinatari gli Stati** (che hanno recepito tali convenzioni), andando a determinare un quadro operativo di grande incertezza giuridica per le imprese soggette ai nuovi obblighi di diligenza.

Peraltro, l'approccio seguito si pone in contrasto con gli stessi Principi - Guida ONU su Impresa e Diritti Umani, che distinguono chiaramente i diversi livelli di responsabilità nella tutela dei diritti umani, attraverso l'obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani e la responsabilità delle imprese di rispettare i medesimi diritti. Si tratta di ruoli e piani operativi molto diversi, che non possono essere confusi.

Sulla base di tali considerazioni, la declinazione in concreto del **dovere di diligenza non dovrebbe essere incardinata sui molteplici accordi e convenzioni** di cui all'allegato alla Proposta, i cui unici destinatari sono i governi degli Stati ratificanti. In subordine, la **lista** delle convenzioni elencate dovrebbe essere notevolmente **semplificata e abbreviata**, specificando con maggiore concretezza il perimetro della dovuta diligenza in ordine agli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente.

v) PMI

Un discorso a parte meritano le PMI, che rappresentano circa il 99% di tutte le imprese nei Paesi OCSE, costituiscono anche la principale fonte di occupazione, con circa il 60% dei posti di lavoro e partecipano al commercio internazionale, non solo in modo diretto, ma anche attraverso le catene globali del valore, contribuendo alla crescita e all'innovazione a livello globale.

Come primo aspetto, è opportuno far presente che le **soglie dimensionali** individuate (art. 2, parr. 1-2) sono da considerarsi un limite non valicabile, al di sotto del quale la Direttiva rischierebbe di compromettere ulteriormente la capacità delle imprese di far fronte a quanto stabilito e di adeguare anche la propria catena di fornitura. Tanto più che occorre considerare che vi sono imprese formalmente grandi ma piccole per alcuni settori produttivi, in cui la dimensione media è maggiore. Pertanto, le soglie individuate, non solo **non** dovrebbero essere **abbassate**, ma dovrebbero essere **eventualmente riviste al rialzo**, per limitare ancora di più tali rischi.

Nonostante l'ambito di applicazione soggettivo delimitato, la Proposta - estendendo gli obblighi di *due diligence* rivolti alle società anche alle attività svolte dalle controllate e, nell'ambito della loro catena di fornitura, da soggetti con cui intrattengono rapporti d'affari - di fatto investe in modo indiretto anche tutte le piccole e medie imprese fornitrici, ai vari livelli delle filiere. L'**esclusione** è quindi solo formale, **apparente**, e non si realizza in modo sostanziale. Le PMI, infatti, anche se non direttamente coinvolte, dovranno adeguarsi, per lavorare in filiera, al rispetto dei criteri definiti dalla Proposta imparando a comprendere, valutare e saper gestire le opportunità e i rischi dei profili di sostenibilità rispetto alla propria attività, con la conseguenza di dover ridefinire i processi produttivi e di prestazione di servizi e rivedere gli assetti organizzativi.

Al riguardo, la Proposta ritiene necessarie **misure di sostegno** che vengono poste in capo alle imprese grandi e agli Stati membri, anche prevedendo una proporzionalità delle misure di *due diligence* che saranno imposte alle PMI dalle società più grandi (artt. 7, par. 2, lett. d); 8, par. 3, lett. e) e 14). Le misure di accompagnamento previste dovrebbero essere più opportunamente declinate.

In particolare, andrebbe prevista l'adozione di **linee guida di attuazione semplici** e che possano facilitare l'adozione di quanto previsto dalla Proposta dalle imprese più piccole, anche tenendo conto della complessità e dell'insieme variegato di realtà societarie che contraddistingue il mondo delle PMI.

Andrebbero, inoltre, previsti **sostegni finanziari e agevolazioni** rivolti sia direttamente alle **PMI interessate**, al fine di sostenerle nell'adempiere alle previsioni della Proposta, sia alle **imprese più grandi**. Nel primo caso, gli strumenti potrebbero consistere anche in: *voucher* per l'inserimento di manager - anche a tempo - nelle PMI, agevolazioni per aggiornamenti formativi dell'imprenditore o dei dipendenti o per inserire figure professionali adeguate, agevolazioni per implementare i sistemi gestionali; nel secondo caso, i finanziamenti o le agevolazioni andrebbero vincolati all'effettivo trasferimento alle imprese più piccole con cui intrattengono rapporti d'affari e alle quali chiederanno il rispetto delle misure di *due diligence*.

Al riguardo sarebbero utili, altresì, **orientamenti sulle possibili soluzioni** che le **grandi imprese potrebbero mettere a disposizione di quelle più piccole** (e.g. competenze condivise, supporto all'implementazione degli strumenti gestionali, supporto nell'ottenimento da parte delle PMI di finanziamenti anche migliorandone il merito di credito), senza però arrivare a intaccare la libertà contrattuale tra le parti (ad esempio, prevedendo garanzie di approvvigionamento continuo).

Infine, si ritiene importante che il **sostegno** mirato e proporzionato che le grandi imprese dovrebbero offrire alle PMI che rientrano nella catena di approvvigionamento, per sostenerle nel rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, dovrebbe essere

previsto a **prescindere** dal fatto che ne venga messa a repentaglio la **sostenibilità economica**.

Infatti, i nuovi oneri - sia in termini di costi che di necessità organizzative - avranno un impatto elevato sulle PMI. Pertanto, pur nella necessità di adottare un criterio che possa essere flessibile e adattarsi alle diverse situazioni, dimensioni e settori, sarebbe auspicabile eliminare tale condizione. Tra l'altro, il concetto di *sostenibilità economica* appare poco preciso per potervi ancorare, di fatto, gran parte del supporto cui sono chiamati gli Stati membri o le imprese capo-filiera e non è chiaro su chi ricada l'onere di dimostrare o prevedere il rischio di compromissione di tale sostenibilità, dato che appare come *conditio sine qua non* per ricevere un supporto.

3.2 Profili di *enforcement*: ruolo delle autorità di controllo e responsabilità civile

i) Ruolo delle autorità di controllo

La Proposta delinea un sistema di *enforcement* troppo ampio e vago, che, pertanto, dovrebbe essere circoscritto meglio.

Anzitutto, la Proposta richiede a ogni Stato membro di designare una o più **autorità di controllo** per vigilare sul rispetto degli obblighi di *due diligence* (di cui agli artt. 6-11) e di quelli in funzione della lotta ai cambiamenti climatici (di cui all'art. 15, co. 1-2). L'autorità di controllo, però, oltretutto agire d'ufficio, potrà attivarsi anche a fronte di una segnalazione circostanziata in merito alla violazione di qualunque previsione della Proposta (art. 18). Non è chiaro, allora, cosa debba formare oggetto di controllo.

In primo luogo, andrebbe precisato che le autorità di controllo dovrebbero vigilare sul **rispetto degli obblighi di *due diligence*** nel senso che dovrebbero verificare l'adozione e l'implementazione del processo di *due diligence*, in coerenza con gli articoli richiamati - individuazione, prevenzione, mitigazione degli impatti negativi, monitoraggio, comunicazione, procedura di reclamo - ma non anche l'adeguatezza delle misure adottate. Lo stesso dicasi in ordine al piano compatibile con la transizione *green* e la riduzione delle emissioni, che non può essere valutato nel merito. Invece, dovrebbero rimanere **fuori** dal raggio di azione delle autorità di controllo le altre previsioni e, in particolare, quelle in materia di **corporate governance**, attualmente contemplate dalla Proposta (artt. 15, co. 3; 25-6).

In secondo luogo, la Proposta riconosce il diritto alla predetta segnalazione a qualunque persona fisica e giuridica con motivo di ritenere, in base a circostanze oggettive, che le previsioni *ivi* contenute non vengano rispettate (art. 18, co. 1). Per questa via, le questioni su cui le autorità di controllo avrebbero competenza finirebbero per essere illimitate. Pertanto, non soltanto occorrerebbe delimitare il perimetro di questa competenza, ma occorrerebbe, altresì, riconoscere il **diritto alla segnalazione** quantomeno in presenza di un **interesse legittimo**.

Se nello svolgimento di propri compiti, le autorità rilevano una violazione, potranno: ordinare la cessazione della violazione e l'adozione di provvedimenti correttivi; imporre sanzioni pecuniarie; adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi e irreparabili (art. 18, co. 5). Anche il perimetro di questi **poteri sanzionatori** andrebbe meglio circoscritto.

Preliminarmente, si osserva che la Proposta considera la **situazione in cui gli Stati membri non prevedano sanzioni amministrative**, attribuendo il compito di avviare l'azione sanzionatoria alle autorità di controllo e quello di irrogare tali sanzioni alle competenti autorità giurisdizionali (art. 18, co. 6). Tuttavia, questo **schema** andrebbe **ripensato** in quanto sembra contraddire la *ratio* dell'istituzione della rete europea delle autorità di controllo, volta ad agevolare anche il coordinamento e l'allineamento delle pratiche regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza (art. 21).

Inoltre, la base per la valutazione delle sanzioni amministrative dovrebbe essere ulteriormente arricchita. Innanzitutto, le sanzioni dovrebbero essere irrogate **soltanto** in casi di **violazioni significative**, intendendo per tali i casi in cui l'impresa abbia causato o contribuito a causare in modo sostanziale il danno. Inoltre, secondo la Proposta, le autorità di controllo, nel decidere se imporre sanzioni e nel determinarne natura e livello, dovranno tenere in considerazione le iniziative della società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiesti dall'autorità stessa e le altre azioni esperite per prevenire e neutralizzare gli impatti negativi (art. 20, co. 2). Tuttavia, le **sanzioni dovrebbero riflettere** anche altre **circostanze**, quali la gravità e la durata delle violazioni o di eventuali precedenti violazioni delle disposizioni nazionali ai sensi della Proposta (in linea con le norme sulla politica sanzionatoria delle autorità di vigilanza in molti settori). Infine, in una logica di armonizzazione, le sanzioni pecuniarie non dovrebbero superare un **importo massimo comune**, rapportato al fatturato.

ii) Responsabilità civile

Secondo la Proposta, l'impresa sarà responsabile per i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di *due diligence* e se, a seguito di tale inadempienza, si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, neutralizzato o mitigato mediante misure adeguate, e che ha causato danni. L'impresa che ha adottato specifiche azioni di diligenza, però, non sarà ritenuta responsabile dei danni causati dalle attività di un *partner* commerciale indiretto, a meno che fosse irragionevole attendersi che tali azioni potessero essere adeguate (art. 22, parr. 1-2).

Questa impostazione suscita preoccupazione. Le imprese, infatti, finiranno per essere ritenute responsabili per danni non associabili alle proprie condotte, prescindendo dal dolo o dalla colpa e del nesso di causalità tra condotta ed evento, elementi invece acquisiti alla tradizione del diritto civile dell'Unione europea. In linea con quanto osservato in ordine al

regime sanzionatorio, andrebbe quantomeno previsto che le **imprese** siano **responsabili** dei **danni** che, **intenzionalmente o negligenemente**, hanno **causato** o contribuito a causare in modo sostanziale.

Inoltre, la **responsabilità per i danni causati da un *partner commerciale indiretto*** viene esclusa solo a determinate condizione e, in particolare, viene introdotto il criterio dell'irragionevolezza, che è troppo vago e non fornisce all'impresa alcuna prevedibilità. Al contrario, questa responsabilità dovrebbe essere **esclusa di *default***, in considerazione dei poteri assai limitati delle imprese nel controllare e influenzare le relazioni indirette.

Infine, la Proposta impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità previsto abbia un'applicazione imperativa nei casi in cui la legge applicabile alle richieste di risarcimento dei danni non sia quella di uno Stato membro (art. 20, co. 5). Sembra derivarne che le autorità giudiziarie degli **Stati membri**, chiamate a pronunciarsi sulle richieste di risarcimento dei danni, dovrebbero **applicare sistematicamente il proprio regime di responsabilità**, anziché la legge di riferimento del Paese terzo dove il danno si è verificato. Il che comporterebbe delle **interferenze con il diritto internazionale privato**.

In conclusione, l'attuale articolo 22 introduce norme sulla responsabilità civile vaghe e sproporzionate, creando incertezza giuridica e il rischio di elevati contenziosi. Pertanto, allo stato dell'arte, sarebbe meglio lasciare che i casi di **responsabilità** vengano valutati conformemente alle **norme di riferimento nazionali**.

3.3 Profili di *corporate governance*: lotta ai cambiamenti climatici e doveri degli amministratori

i) **Lotta ai cambiamenti climatici**

La proposta dedica una disposizione *ad hoc* alle strategie aziendali orientate alla **lotta al cambiamento climatico** (art. 15). In particolare, le società di maggiori dimensioni dovranno **adottare un piano** per assicurare che il modello di *business* e la strategia aziendale siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, in linea con l'accordo di Parigi (par. 1). Nel caso in cui il cambiamento climatico venga identificato come un **rischio o un impatto principale dell'attività dell'impresa**, le società dovranno includere nel piano **obiettivi di riduzione delle emissioni** (par. 2).

Al riguardo, è necessario sottolineare che il tema della **lotta al cambiamento climatico** è stato ampiamente preso in carico dall'UE, innanzitutto nell'ambito del **Green Deal Europeo**. Più in particolare, il perseguimento di questo scopo è stato delineato attraverso il c.d.

“**Pacchetto Fit For 55 (FF55)**”¹², con cui l'UE ha definito nuovi obiettivi di decarbonizzazione per il 2030, come *step* intermedio prima di raggiungere l'obiettivo primario del *Green Deal* stesso, ossia la neutralità climatica (zero emissioni di gas a effetto serra) entro il 2050.

Il **Green Deal Europeo**, peraltro, **non** si limita ad affrontare il tema della lotta ai cambiamenti climatici **solo con il FF55**, ma prevede una serie di **misure, altrettanto impattanti per il mondo produttivo**, che intersecando *driver* ambientali fondamentali, come l'economia circolare, il contrasto all'inquinamento e la finanza sostenibile, operano una pianificazione a tutto tondo volta al raggiungimento dell'auspicato obiettivo di decarbonizzazione del Continente¹³.

In questo senso, tralasciando il giudizio su una certa ipertrofia normativa sul punto, appare evidente che, dal punto di vista del diritto ambientale, sia stata posta in essere un'imponente impalcatura giuridica orientata al raggiungimento dell'obiettivo ultimo di neutralità climatica, caratterizzata da obblighi di natura tecnica e informativa, che si ripercuoteranno in maniera sostanziale sull'Industria nel suo complesso.

L'Industria nazionale, come quella europea, condivide gli impegni assunti con l'Accordo di Parigi ed è pienamente impegnata nel mettere in campo gli investimenti necessari per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo climatico UE 2050 e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Gli **investimenti necessari**, tuttavia, richiederanno sforzi senza precedenti da parte delle imprese e necessitano, pertanto, di un **framework normativo chiaro, certo e stabile**.

A tal proposito, la disposizione in esame **ex articolo 15** risulta caratterizzata da **elevati livelli di incertezza e genericità**, per cui potrebbero emergere criticità importanti legate alle sue fasi applicative, sia in relazione alle strategie industriali, sia ai profili concorrenziali.

12 Il pacchetto è imponente. Contiene proposte di modifica per otto atti legislativi esistenti sui temi energia e clima e presenta cinque nuove iniziative che combinano il rafforzamento del Sistema ETS (Emissions Trading System) esistente, insieme alla sua applicazione, a nuovi settori e un incremento dei target sull'efficienza energetica e sull'uso di fonti di energie rinnovabili.

13 Ci si riferisce, in particolare a: *i*) **Nuovo Piano d'Azione per l'economia circolare**, che prevede una serie di misure volte a promuovere la decarbonizzazione mediante la leva dell'uso efficiente delle risorse; *ii*) **Strategia dal produttore al consumatore**, che prevede, tra le altre, misure per contrastare i fenomeni di *greenwashing*; *iii*) **Strategia in materia di sostanze chimiche**, che mira a un uso responsabile di determinate sostanze anche in relazione agli impatti che queste possono avere sul clima; *iv*) revisione di importanti discipline come quella relativa alle **emissioni industriali**, che prevede un più stretto collegamento tra misure di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e misure volte a promuovere la decarbonizzazione, in una logica di valutazione olistica dell'impatto ambientale dell'industria; *v*) **tassonomia**, che dedica un focus specifico agli aspetti ambientali e più segnatamente climatici; *vi*) riforma della disciplina della **rendicontazione societaria di sostenibilità**, confluita nella c.d. CSRD.

In particolare, non si comprende la *ratio* di inserire un ulteriore e notevole obbligo sempre afferente agli obiettivi climatici, se non quella di creare una gravosa duplicazione di oneri, oltre che una frammentazione pericolosa delle normative ambientali.

Va precisato, infatti, che il quadro giuridico ambientale è caratterizzato da normative tecniche costruite al primario scopo di ridurre le esternalità negative mediante previsioni volte a fissare limiti ben precisi e obiettivi altrettanto chiari - quasi sempre elaborati sulla scorta di doverose analisi scientifiche - da raggiungere in un determinato tempo. In questi casi, la c.d. “certezza del diritto” si sposa sempre con un *framework* tecnico, per cui le connessioni tra scienze e diritto rappresentano la prassi, oltre che il presupposto imprescindibile per la *compliance* ambientale.

La disposizione *de qua*, per come impostata in un contesto regolatorio dedicato alla dovuta diligenza, rischia, invece, di generare dannose interferenze con le politiche di lotta al cambiamento climatico e transizione ecologica già in vigore o in corso di definizione, determinando un quadro incoerente e frammentato, il cui unico effetto sembra essere quello di aggiungere, *sic et simpliciter*, un obbligo poco chiaro a carico dell’Industria.

La norma, tra l’altro, pone seri dubbi anche sul versante dell’**ingerenza nella libera attività economica**, volendo incidere sulle pianificazioni e strategie industriali senza regole chiare e certe. La definizione della strategia aziendale rappresenta l’attività basilare di ogni impresa. Con essa, infatti, si fissano gli obiettivi da perseguire facendo capo ai propri fattori di forza (e di debolezza), attraverso un percorso evolutivo volto a competere sul mercato in maniera efficiente. Nell’attuale scenario economico, caratterizzato da molteplici livelli di complessità che rendono il mercato sempre più competitivo, le decisioni da prendere risultano sempre più delicate per chi è chiamato a delineare la propria strategia e posizionamento. Ciò vale anche in relazione alle strategie di transizione ecologica, che al momento rappresentano l’architrave della trasformazione industriale. In questa logica, è necessario garantire alle imprese la **libertà di scegliere** la strada più opportuna per sé stesse, formulando **strategie ad hoc in linea con gli obiettivi obbligatori di transizione**.

La norma, inoltre, solleva **dubbi** anche in ordine alla **verifica delle informazioni**, laddove non vengono chiariti i parametri in base ai quali dovrà svolgersi la valutazione di correttezza e aderenza al dettato normativo dei Piani climatici. Non risultano chiari, altresì, i **soggetti** deputati a svolgere la vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, per cui sarebbe necessario definire in maniera più precisa il loro ruolo e soprattutto l’oggetto delle verifiche, evitando che esorbitino in competenze di controllo ambientale già affidate ad altri soggetti istituzionali.

Si ritiene, pertanto, che le disposizioni di cui all’articolo 15 (par.1 e par. 2) debbano essere profondamente riviste. È, infatti, necessario un complessivo **ripensamento della disposizione, orientato a fornire piuttosto una relazione sullo stato di avanzamento**

degli impegni in tema di lotta al cambiamento climatico portati avanti dalle imprese rientranti nell'obbligo e sul piano volontario.

In questo senso, la norma dovrebbe richiamare anche la Legge europea sul clima e la CSRD - confermando, quindi, la coerenza con il *framework* regolatorio a essa collegato - e dovrebbe chiaramente configurare l'obbligazione dell'impresa come **un'obbligazione di mezzi e non di risultato**, fornendo indicazioni sul contenuto che il Piano dovrebbe avere, tralasciando informazioni di natura quantitativa, già abbondantemente richiamate dalle normative ambientali vere e proprie, e limitandosi **unicamente a indicazioni di natura qualitativa e descrittiva delle azioni in corso**.

Una tale impostazione, infatti, sarebbe più aderente e coerente con lo spirito della disciplina della *due diligence*, avrebbe un impatto inferiore in termini di oneri a carico delle imprese, eviterebbe il rischio di una sovrapposizione pericolosa con le politiche climatiche e di sostenibilità già esistenti e garantirebbe la tutela delle strategie aziendali.

Peraltro, l'attuazione dei modelli e dei piani di *business* compatibili con l'obiettivo di 1,5° C è influenzata dall'emanazione di politiche governative in grado di supportare l'implementazione di nuove tecnologie, nonché da altri fattori esterni che non possono essere controllati dalle imprese. Purtroppo, a oggi, non esiste una normativa o uno standard condiviso per valutare in modo uniforme tale compatibilità. L'assenza di un metodo di misurazione o valutazione porta a una notevole incertezza sul modo in cui le autorità di vigilanza potrebbero esercitare l'applicazione, anche tra concorrenti e diversi settori dell'economia. È, quindi, opportuno **confrontarsi con gli stakeholder, anche di settore**, per individuare le opportune modifiche della disposizione in grado di **superare le numerose criticità rilevate**.

ii) Remunerazioni e doveri degli amministratori

L'adempimento degli obblighi funzionali alla **lotta al cambiamento** climatico dovrà essere tenuto in debita considerazione da parte delle società nella determinazione della **remunerazione variabile**, laddove quest'ultima sia collegata al contributo dei singoli amministratori al perseguimento della strategia aziendale e degli interessi di lungo termine, nonché della sostenibilità (art. 15, par. 3).

Come evidenziato (v. *supra*, par. 1), il tema è già stato compiutamente affrontato con la **SHRD II**, che, con riferimento alla remunerazione variabile, ha previsto che, quando viene riconosciuta, la politica di remunerazione deve stabilire criteri chiari, completi e diversificati per la sua attribuzione, indicando i criteri di *performance* finanziaria e non finanziaria, inclusi, se del caso, criteri relativi alla responsabilità sociale, e spiegando in che modo essi contribuiscono agli obiettivi della politica, nonché i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri di prestazione siano stati soddisfatti (art. 9-bis, par. 6)

L'ordinamento nazionale, che già godeva di una disciplina avanzata in materia, anche grazie al **Codice di autodisciplina** delle società quotate (CAD)¹⁴, si è allineato a questa impostazione con il **D. Lgs. n. 49/2019**, che ha recepito la SHRD II¹⁵.

Alla luce di questo quadro, anche l'**articolo 15, paragrafo 3**, dovrebbe essere **soppresso**. Tanto più che la disciplina richiamata si applica alle società quotate mentre la previsione in commento troverebbe applicazione a tutte le società che rientrano nell'ambito soggettivo della Proposta e una simile estensione non può essere operata in questa sede.

L'articolo in commento determina una sovrapposizione tra obblighi di *due diligence* e profili di corporate governance; sovrapposizione che emerge con ancora più evidenza dagli articoli 25 e 26.

Infatti, la Proposta prevede che gli **amministratori** delle società costituite secondo la legislazione di uno Stato membro, nell'agire per il perseguimento dell'interesse sociale, dovranno **tenere conto degli effetti** di breve, medio e lungo termine delle loro decisioni **in materia di sostenibilità**, comprese, se del caso, le conseguenze sui diritti umani, cambiamenti climatici e conseguenze ambientali (art. 25, co. 1). Per espressa previsione della Proposta, tale dovere di diligenza degli amministratori andrà a integrare l'ambito applicativo delle discipline nazionali in materia di violazione dei doveri degli amministratori (par. 2). Inoltre, gli amministratori saranno tenuti a: *i*) curare l'implementazione e la supervisione delle azioni e della politica del dovere diligenza, tenendo in debita considerazione quanto eventualmente rilevato dagli *stakeholder* e dalle organizzazioni della società civile, nonché informando al riguardo il Consiglio di amministrazione; *ii*) adeguare la strategia aziendale, per tenere conto degli effetti negativi effettivi e potenziali riscontrati e delle misure adottate (art. 26).

Preliminarmente, si osserva che, sebbene nel diritto societario italiano non si rinvenga una previsione di carattere generale che imponga agli amministratori la soddisfazione degli interessi di soggetti diversi dagli azionisti, la considerazione del nostro legislatore verso la sostenibilità dell'attività di impresa sta crescendo in modo rapido e significativo.

È sufficiente ricordare la recente modifica dell'**articolo 41 della Costituzione**, che sancisce la libertà di iniziativa economica (co. 1), per prevedere che la stessa non solo non possa

¹⁴ Nella versione attuale del Codice, cfr. Articolo 5, *Principio XV, Raccomandazione 25*, lett. b); *Raccomandazione 27*, lett. c).

¹⁵ In attuazione della delega contenuta nel decreto, la CONSOB ha altresì modificato il Regolamento Emittenti per allinearne le previsioni e gli schemi della politica e della relazione sulla remunerazione alla disciplina europea.

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, ma anche in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (co. 2)¹⁶.

Inoltre, con la legge di stabilità 2016, l'ordinamento italiano è stato il primo a livello europeo a introdurre la disciplina della **società benefit**, una forma societaria che può essere assunta da tutte le società per consentire loro di perseguire, oltre allo scopo di lucro, *una o più finalità di beneficio comune* e di operare *in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse*. Gli amministratori devono gestire tale società in modo da contemperare l'interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle predette categorie. Si tratta, quindi, di un obbligo di bilanciamento tra interessi lucrativi e finalità di beneficio comune¹⁷.

In linea con le richiamate direttive europee (v. *supra*, par. 1), oltre alla già citata disciplina delle remunerazioni, un salto in avanti in questa prospettiva della sostenibilità dell'attività di impresa è stato fatto senz'altro con il **D.Lgs. n. 254/2016, di recepimento della NFRD**, che ha previsto per gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni l'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario volta ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta. A questo fine, la dichiarazione deve coprire i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, ritenuti rilevanti in relazione alle attività e alle caratteristiche dell'impresa. In particolare, essa deve almeno descrivere il modello di *business*; le politiche praticate, comprese quelle di dovuta diligenza, e i risultati conseguiti; i principali rischi connessi ai predetti temi e derivanti da attività, prodotti/servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, catene di fornitura e subappalto. Gli amministratori hanno l'obbligo e, di conseguenza, la responsabilità di garantire che la relazione venga redatta e poi pubblicata in linea con quanto prescritto. Ne deriva che gli amministratori sono chiamati a considerare opportunità e rischi derivanti per l'impresa dai profili di sostenibilità.

Infine e senza pretesa di esaustività, il quadro giuridico di riferimento si è significativamente arricchito con il **CAD**. In particolare, con la revisione del 2020, è stato introdotto per la prima volta il concetto di *successo sostenibile* quale obiettivo prioritario che deve guidare l'azione dell'organo di gestione. Infatti, il Consiglio di amministrazione viene chiamato a gestire la società perseguendone la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, ma conoscendo gli interessi degli *stakeholder*, in particolare attraverso il canale del dialogo, e valutandoli nella definizione delle strategie (*i.e.* piano industriale) e del sistema di

¹⁶ Legge costituzionale n. 1/2022 a decorrere dal 9 marzo 2022.

¹⁷ Legge n. 208/2015, articolo 1, commi 376-84.

governance della società (*i.e.* sistema di controllo interno e gestione dei rischi, politiche di remunerazione)¹⁸.

Da questa breve ricognizione si evince che nell'ordinamento italiano, al pari di quanto sta avvenendo in altri ordinamenti europei, stiamo assistendo al progressivo ampliamento degli interessi di cui si deve tenere conto nella gestione e questa evoluzione in chiave di sostenibilità non sembra giustificare l'intervento del legislatore europeo, con la conseguenza che l'**articolo 25 andrebbe eliminato**. Lo stesso dicasi per l'**articolo 26** in quanto uno specifico dovere degli amministratori in ordine al processo di *due diligence* appare superfluo.

In subordine e in una logica di maggiore allineamento tra le discipline societarie nazionali e coordinamento tra le stesse e gli obblighi informativi in materia di sostenibilità, si potrebbe valutare l'opportunità di un **intervento di soft law** volto a orientare gli ordinamenti nazionali a ricomprendere, tra i doveri fiduciari degli **amministratori**, il **dovere di considerare i profili di sostenibilità**, senza arrivare a postulare un pieno bilanciamento tra interessi degli azionisti e interessi degli *stakeholder* ma riconoscendo a questi ultimi un ruolo nell'orientare le scelte gestionali.

A ben vedere, questo dovere dovrebbe continuare a muoversi nei limiti delle c.d. **Business Judgement Rule**, ossia del vincolo di insindacabilità nel merito delle decisioni gestorie da parte dell'autorità giudiziaria: non si possono sindacare le scelte di merito - non essendo uniche ma alcune tra le diverse possibili - ma solo quelle di metodo e, cioè, l'adeguatezza del processo decisionale¹⁹.

Ne deriva che il dovere degli amministratori di perseguire gli interessi dei soci, ma tenendo conto anche di quelli degli *stakeholder*, diviene un **canone** di comportamento per valutare la **diligenza degli amministratori**. Infatti, gli azionisti disporranno di un ulteriore metro per valutare il loro comportamento ed eventualmente promuovere un'azione di responsabilità nei loro confronti. Ciò, però, **non altera l'attuale regime di responsabilità**: restando fermo il primato degli azionisti, saranno questi ultimi - e non anche gli *stakeholder* - a poter agire.

¹⁸ Si vedano, in particolare, *Definizioni*; Articolo 1, *Principi I-IV*; Articolo 4, *Principio XV*, *Raccomandazione 27*, lett. c), *Raccomandazione 29*; Articolo 6, *Principio XIX*, *Raccomandazione 34*, lett. b) e c).

¹⁹ Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito i tratti essenziali della *business judgment rule* specificando, in linea con il proprio consolidato orientamento, che tale salvaguardia per gli amministratori non opera a fronte di decisioni "che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti", rispetto alle quali, quindi, il sindacato giudiziale è consentito (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2023, n. 4849).